

Delibera n. 215/2014 del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2014

OGGETTO: "Accordo integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all'interno della categoria del personale tecnico amministrativo – Anno 2011": autorizzazione alla sottoscrizione e approvazione copertura finanziaria

N. o.d.g.: 11/03	Rep. n. 215/2014	Prot. n. 68384	UOR: UFFICIO SVILUPPO RISORSE
			UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo Zara	X			
Prof. Giampaolo Arachi	X			
Prof. Michele Campiti				X
Prof.ssa Grazia Semeraro	X			
Prof.ssa Paola Schwizer				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Sergio Ferruccio Grasso				X
Sig. Antonio Grassi				X
Sig.ra Silvia Carrozzo	X			
Sig. Marcello Gatto	X			
Avv. Claudia De Giorgi	==	==	==	

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Membri del Collegio dei Revisori			
Nome	Pres.	Ass.	
Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi		X	
Dott.ssa Vanda Lanzafame		X	
Dott.ssa Paola Noce		X	
Dott. Marco De Lucca		X	

Il Rettore introduce l'argomento e fa presente che, in applicazione di quanto disposto dagli artt. 79 e 82, del CCNL del comparto università, sottoscritto il 16/10/2008, le Delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa hanno siglato, in data 4/7/2014, l'ipotesi di "Accordo integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all'interno della categoria del personale tecnico amministrativo – Anno 2011". La contrattazione di II livello in materia, aggiunge il Rettore, è prevista dall'art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 il quale, al primo comma, stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili".

Per quanto attiene ai contenuti dell'Accordo siglato in sede decentrata, il Rettore fa presente che la progressione economica all'interno della categoria avrà decorrenza dal 1° gennaio 2011, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 dell'Accordo medesimo in merito alla progressione orizzontale da B1 a B2. Alle procedure selettive potrà partecipare il personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'Università del Salento, purché abbia maturato alla data del 31 dicembre 2010, almeno due anni di servizio effettivo nella posizione economica di appartenenza. Il Rettore, comunque, rinvia al contenuto dell'Ipotesi e precisa che la selezione sarà effettuata tenendo conto dei seguenti indicatori: a) formazione certificata e pertinente; b)



arricchimento professionale; c) qualità della prestazione individuale; d) anzianità di servizio; e) titoli culturali e professionali, come individuati dal CCNL.

Comunque, per tutto quanto attiene alla struttura dell'Accordo in discussione il Rettore rinvia alla Relazione illustrativa che accompagna il testo contrattuale, la quale è stata redatta utilizzando gli schemi standard diramati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 25 del 19/07/2012. Detta Relazione, prosegue il Rettore, è stata trasmessa, unitamente alla citata ipotesi di Accordo integrativo, al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 64762 del 17/07/2014 per gli adempimenti di cui all'art. 40-bis del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e all'art. 5, comma 3, del CCNL 16/10/2008.

Il Rettore fa presente, poi, che l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali (PEO) dell'anno 2011, è pari ad €138.055,54 (oltre gli oneri a carico dell'Ente), come individuate all'art. 6 dell'Accordo in esame. Dette risorse sono quelle che il CCNL destina, per l'anno 2011, alle PEO (*RIA e Differenziale liberato dal personale cessato*) ed esse sono iscritte nel "Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale" del medesimo anno 2011, il quale è stato già certificato dall'Organo di controllo con verbale n. 13 del 22/07/2013.

Il Rettore fa presente, inoltre, che le predette risorse destinate al finanziamento dell'Accordo per le PEO 2011 non sono effettivamente utilizzabili, stante il disposto dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30/7/2010, n.122 che recita: "per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici". Pertanto, le PEO 2011 hanno effetto solo giuridico e le relative risorse finanziarie sono rese indisponibili sino al 31/12/2014, senza alcuna possibilità di recupero, né queste possono essere utilizzate per altre finalità del trattamento economico accessorio alla luce di quanto precisato dal MEF con la circolare n. 12/2011 e di quanto statuito dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 122 del 04/09/2013, che ha prorogato fino al 31/12/2014 le disposizioni recate dal citato art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010. In ottemperanza a quanto stabilito dalla citata disposizione di legge (art. 9, comma 21, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010) e di quanto comunicato dal MEF con la citata circolare n. 12/2011, la somma di €138.055,54 è stata vincolata sul B.U. per il corrente esercizio finanziario col n. 12326/2014 mediante riduzione del vincolo n. 2560/2014 (ex vincolo n. 2264/2013) per essere resa indisponibile fino a tutto il 31/12/2014. La stessa somma sarà successivamente assegnata ai capitoli stipendiali a conclusione della relativa procedura selettiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 193, della Legge n. 266/2005 e dall'art. 88, comma 4, del CCNL del 16/10/2008 e rimarrà indisponibile per tutto il periodo di vigenza della disposizione di cui al citato art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010.

Atteso che il carattere esclusivamente giuridico delle PEO effettuate a valere sul Fondo del 2011 non modifica l'ordinata contabilità del medesimo Fondo, la somma di €138.055,54 è stata detratta dal Fondo dell'annualità immediatamente successiva (cioè dal 2012) ai sensi di quanto previsto dalla citata disposizione della Legge Finanziaria per il 2006 e dall'art. 88, comma 4, del CCNL del



16/10/2008 (il Fondo va decurtato del valore delle PEO effettuate e, corrispondentemente, incrementato in corrispondenza delle cessazioni di personale intervenute).

Per quanto attiene all'utilizzo delle risorse disponibili per le PEO 2011, il Rettore fa presente che l'Accordo siglato in sede decentrata destina dette risorse in proporzione al numero di aspiranti per ciascuna categoria di riferimento (B, C, D, EP) ed area di appartenenza (per il solo personale appartenente alle categorie B, C e D), calcolate sul totale degli aventi diritto, prevedendo, altresì, che le somme che eventualmente dovessero residuare all'interno di ciascuna area professionale dopo aver effettuato gli inquadramenti saranno assegnate all'area che presenta il maggior resto all'interno di ciascuna categoria per l'eventuale scorrimento della relativa graduatoria. Gli eventuali ulteriori resti di ogni categoria, sono assegnati alla categoria che presenta il maggior resto per l'eventuale scorrimento della graduatoria corrispondente all'area che rappresenta il maggior resto. Il Rettore rileva, altresì, che all'esito del procedimento selettivo, le eventuali economie, che dovessero residuare dopo le due fasi di riassegnazione dei resti prima descritte, verranno destinate al "Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale" dell'esercizio finanziario successivo, fatta salva la specifica finalizzazione già definita, ai sensi dell'art. 88, comma 5, del CCNL del 16/10/2008.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Rettore chiede al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 16/10/2008, di voler autorizzare la Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell' "Accordo integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all'interno della categoria del personale tecnico amministrativo − Anno 2011", nel testo concordato nella seduta di C.I. del 4/07/2014, subordinatamente all'acquisizione della certificazione positiva del Collegio dei Revisori dei Conti, chiamato a pronunciarsi ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001. Nel contempo, il Consiglio di Amministrazione è chiamato, altresì, a prendere atto che le risorse (*RIA e Differenziale liberato dal personale cessato*) che il CCNL destina al finanziamento dell'Accordo in esame sono pari a €138.055,54 (oltre agli oneri a carico dell'Ente) e che dette risorse sono rese indisponibili sino al 31/12/2014, senza alcuna possibilità di recupero, ai sensi dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30/7/2010, n.122, stante il carattere esclusivamente giuridico delle progressioni economiche orizzontali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITO il Rettore;

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) ed in particolare l'art. 1, commi da 189 a 196;

VISTO l'art. 67, comma 5, della Legge 6/8/2008, n. 133;

VISTO il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150, ed in particolare l'art. 23;

VISTO l'art. 9, comma 1, comma 2-bis e comma 21, della Legge 30/07/2010, n. 122;

VISTO il CCNL del personale del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008;



- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 210 del 25/09/2013, con cui l'ammontare complessivo del "Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale", relativo all'anno 2011, è stato rideterminato nella misura di €1.966.235,09, oltre gli oneri a carico dell'Ente, di cui €963.490,00 quali risorse temporaneamente allocate all'esterno del "Fondo" (PEO a bilancio), ed € 1.002.745,09 quali risorse per il finanziamento degli istituti incentivanti previsti dal contrato integrativo del 2011;
- VISTA l'ipotesi di "Accordo integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all'interno della categoria del personale tecnico amministrativo Anno 2011", siglata dalle Delegazioni della contrattazione integrativa, in data 4/7/2014;
- VISTA la Relazione illustrativa (All. ___), in data 17/07/2014, redatta secondo gli schemi standard diramati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 19/07/2012, la quale è stata trasmessa, unitamente alla citata ipotesi di Accordo integrativo, al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 64762 del 17/07/2014 per gli adempimenti di cui all'art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- PRESO ATTO che l'Accordo in questione è diretto a definire i criteri generali per le procedure selettive relative alla progressione economica all'interno di ciascuna categoria (PEO) per l'anno 2011, che ha effetti esclusivamente giuridici, stante il disposto dell'art. 9, comma 21, del D. L. n. 78/2010;
- PRESO ATTO che, per l'effetto di quanto sopra, le risorse (*RIA e Differenziale liberato dal personale cessato*) che il CCNL destina al finanziamento dell'Accordo in esame sono pari a €138.055,54 (oltre agli oneri a carico dell'Ente) e che dette risorse sono state vincolate sul B.U. per il corrente esercizio finanziario **col n. 12326/2014** per essere rese indisponibili fino a tutto il 31/12/2014, senza alcuna possibilità di recupero; dette risorse saranno successivamente assegnate ai capitoli stipendiali a conclusione della relativa procedura selettiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 193, della Legge n. 266/2005 e dall'art. 88, comma 4, del CCNL del 16/10/2008 e rimarranno indisponibili per tutto il periodo di vigenza della disposizione di cui all'art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010;
- CONSIDERATO che le risorse destinate alle PEO del 2011 sono iscritte nel "Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale" del medesimo anno 2011, il quale è stato già certificato dall'Organo di controllo con verbale n. 13 del 22/07/2013 ed è stato approvato con la citata delibera n. 210/2013;
- TENUTO CONTO che la progressione economica all'interno della categoria si realizza nel numero consentito dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal CCNL;
- RITENUTO necessario autorizzare la Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell' "Accordo integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all'interno della categoria del personale tecnico amministrativo Anno 2011", ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 16/10/2008, subordinatamente all'acquisizione della certificazione positiva del Collegio dei Revisori dei Conti, chiamato a pronunciarsi ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001;



DELIBERA

- Art. 1 Autorizzare la Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell' "Accordo integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all'interno della categoria del personale tecnico amministrativo Anno 2011" nel testo concordato dalle Delegazioni abilitate alla contrattazione collettiva integrativa, in data 4/7/2014 (All. ____), subordinatamente all'acquisizione della certificazione positiva del Collegio dei Revisori dei Conti, chiamato a pronunciarsi ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001.
- Art. 2 Prendere atto che le risorse (*RIA e Differenziale liberato dal personale cessato*) che il CCNL destina al finanziamento dell'Accordo di cui al precedente art. 1 sono pari a €138.055,54 (oltre agli oneri a carico dell'Ente) e che dette risorse sono iscritte nel "Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale" del medesimo anno 2011, approvato con delibera n. 210/2013.
- Art. 3 Prendere atto che le risorse di cui al precedente art. 2 sono state vincolate sul B.U. per il corrente esercizio finanziario **col n. 12326/2014** per essere rese indisponibili fino a tutto il 31/12/2014, senza alcuna possibilità di recupero, stante il disposto dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del D. L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge n.122/2010. Dette risorse saranno successivamente assegnate ai capitoli stipendiali a conclusione della relativa procedura selettiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 193, della Legge n. 266/2005 e dall'art. 88, comma 4, del CCNL del 16/10/2008 e rimarranno indisponibili per tutto il periodo di vigenza della disposizione di cui all'art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.

Ipotesi di "ACCORDO INTEGRATIVO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO - ANNO 2011"

ART. 1 – OBIETTIVI

Il presente Accordo definisce i criteri generali per le procedure selettive relative alla progressione economica all'interno di ciascuna categoria (PEO) per l'anno 2011, a fini giuridici, ai sensi degli artt. 79 e 82, del CCNL 16/10/2008 e dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122.

ART. 2 - DISCIPLINA GENERALE

La progressione economica all'interno della categoria avrà decorrenza dal 1° gennaio 2011 fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 3.

Alle procedure selettive può partecipare il personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'Università del Salento, che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2010, almeno due anni di servizio effettivo nella posizione economica di appartenenza, e che nei due anni precedenti non sia incorso in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto ed in misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

E' ammesso con riserva il dipendente che abbia prodotto ricorso avverso la sanzione disciplinare.

ART. 3 – PROGRESSIONE ORIZZONTALE DA B1 A B2

Nell'anno 2011 i neo assunti nella categoria B, permarranno nella posizione economica B1 per 12 mesi, trascorsi i quali saranno inseriti, ai soli fini giuridici, nella posizione economica successiva previa apposita formazione che si svolgerà secondo i programmi previsti dal "Regolamento per i corsi di aggiornamento del personale beneficiario degli artt. 45 e 46 del CCNL 21/05/1996", approvato con D.R. n. 710, del 26/02/1998.

Il passaggio alla posizione economica superiore del personale di cui al comma precedente avviene dopo il periodo di formazione previsto, ma con decorrenza dalla data in cui il personale ha maturato la prevista anzianità di 12 mesi.

ART. 4 - PROCEDURE SELETTIVE

Il Direttore Generale, con proprio decreto, indice le procedure selettive per la progressione orizzontale, tenendo conto dei criteri previsti dal successivo art. 5, in quanto specificativi degli indicatori di cui all'art. 82 del CCNL 2006/2009.

Successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione alla PEO il Direttore Generale costituisce un'apposita Commissione.

ART. 5 - CRITERI DI SELEZIONE

Le parti concordano che la selezione verrà effettuata tenendo conto dei seguenti indicatori:

Ipotesi di contratto PEO (02-7-2014)

(MODERAL P.)

Mo (Marie) A Caracian

good Je

Men Colors (Mh



	INDICATORI	Categorie e punteggi massimi			
		В	C	D	EP
a)	Formazione certificata e pertinente	25	20	20	20
b)	Arricchimento professionale	20	25	20	15
c)	Qualità della prestazione individuale	20	20	25	25
d)	Anzianità di servizio	20	15	15	10
e)	Titoli culturali e professionali	15	20	20	30
Totali		100	100	100	100

Il periodo cui si riferisce la rilevazione dei predetti indicatori attiene al biennio precedente alla data di decorrenza della progressione economica per cui si avviano le procedure selettive, salvo quanto diversamente specificato nel seguito. Saranno valutati esclusivamente i titoli pertinenti al profilo ricoperto nel periodo di riferimento, ad eccezione dei titoli di studio.

a) Formazione certificata

Per "formazione certificata e pertinente" si deve intendere la formazione professionale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del CCNL sottoscritto il 16.10.2008, acquisita attraverso la frequenza di corsi obbligatori e facoltativi, con verifica finale a cui l'Amministrazione abbia riconosciuto i relativi crediti formativi professionali.

La formazione certificata verrà attestata per ciascun candidato dall'Ufficio Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali attribuendo per ogni credito formativo professionale punti 0,25.

b)Arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa

Saranno presi in considerazione solo incarichi formalizzati rientranti nelle seguenti categorie:

- 1. incarico di responsabilità, conferito dal Direttore Amministrativo/Direttore Generale o dal Responsabile di struttura ai sensi degli artt. 75 e 91 del CCNL 16/10/2008, esclusi gli incarichi *ad interim*. Da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 punti per anno.
 - I punti da assegnare ad ogni singolo dipendente saranno calcolati in rapporto alla pesatura delle indennità di responsabilità per il personale appartenente alle categorie B, C e D, effettuata in applicazione del contratto integrativo per gli anni 2009/2010, sottoscritto in data 24/11/2010, ed in rapporto alle fasce di attribuzione relative alla retribuzione di posizione per il personale di categoria EP;
- 2. incarico di "Responsabile del procedimento" o altri incarichi conferiti con decreto rettorale di analoga responsabilità. Punti 0,40 per incarico fino ad un massimo di 2,4 punti per anno (se cumulato con quelli di cui al punto precedente, fino ad un massimo di 1,2 punti per anno);
- 3. incarico di Presidente di Commissione di gara, di concorso o di Commissione elettorale e di seggio elettorale. Punti 0,40 per incarico, fino ad un massimo di 2,4 punti per anno (se cumulato con quelli di cui al punto 1 fino ad un massimo di 1,2 punti per anno);
- 4. incarico di Componente/Segretario di Commissione di gara, concorso, esame di abilitazione. Punti 0,20 per incarico, fino ad un massimo di 0,40 punti per anno;
- 5. incarico di componente o Segretario di Commissione elettorale. Punti 0,20 per incarico fino

Ipotesi di contratto PEO (02-7-2014)

M

Oxr

(yebo

4



ad un massimo di 0,40 punti per anno;

6. incarico di Componente/Segretario di Gruppo di lavoro affidato dai Responsabili di struttura o di Commissioni di Ateneo. Punti 0,10 per incarico, fino ad un massimo di 0,40 punti per anno;

In sede di presentazione dell'istanza il dipendente potrà autocertificare gli incarichi attribuiti indicando gli estremi del provvedimento, in assenza dei quali il titolo non sarà valutato. Il dipendente potrà in alternativa produrre copia dei provvedimenti di attribuzione degli incarichi.

c) Qualità della prestazione individuale

La qualità della prestazione individuale verrà attestata dai competenti Uffici della Ripartizione Risorse Umane:

a) per il personale di categoria B, C e D, sarà indicato il punteggio corrispondente alla media del "Punteggio totale assegnato" su ogni scheda in occasione della valutazione della prestazione per l' "indennità per la produttività ed il miglioramento dei servizi" degli anni di riferimento, come specificato all'art. 5, proporzionati alla ponderazione delle categorie;

b) per il personale di categoria EP, si farà riferimento alla media dei punteggi conseguenti alla valutazione effettuata dal Direttore Amministrativo/Direttore Generale in occasione della corresponsione della retribuzione di risultato, proporzionata alla ponderazione della categoria, relativi al periodo di riferimento come specificato all'art. 5;

d) Anzianità di servizio

L'Ufficio Personale tecnico-amministrativo attesterà l'anzianità del servizio prestato, senza essere incorsi nel biennio antecedente all'inquadramento in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto ed in misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado. Ai fini della determinazione dell'anzianità di cui trattasi si considera il servizio complessivamente prestato presso Amministrazioni pubbliche. Sarà attribuito un punteggio così determinato:

cat. B	
per i primi 10 anni di servizio	p. 0,3 per anno
per i successivi 15 anni di servizio	p. 0,5 per anno
per gli ulteriori anni di servizio	
fino ad un massimo di	p. 20
	•
cat. C/D	

per i primi 10 anni di servizio	.p. 0.3 per anno
per i successivi 15 anni di servizio	
per gli ulteriori anni di servizio	
fino ad un massimo di	p. 15

cat. EP

sarà valutato il solo servizio maturato nella stessa categoria EP o nelle ex qualifiche ivi inserite; saranno attribuiti punti 0,50 per ciascun anno di servizio.

Ipotesi di contratto PEO (02-7-2014)

M

W M

Gulo

4

Ch M



A tutto il personale verrà assegnato, in aggiunta al punteggio di cui sopra, e fino alla concorrenza del tetto massimo previsto, <u>2 punti</u> per ogni anno di permanenza nella posizione economica di appartenenza, ulteriori rispetto a quelli previsti per la partecipazione alla procedura selettiva.

e)Titoli professionali e culturali

Il dipendente potrà autocertificare i titoli professionali e culturali o, in alternativa, produrre copia degli stessi. Saranno valutati, senza limitazione temporale, i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno alla categoria, come specificato nella Tabella A annessa al CCNL 16/10/2008), secondo il seguente punteggio:

Diplo	oma di scuola media superiore	p. 2,5	
Diplo	oma di Laurea v.o	p. 2,5	
Laur	ea triennale	p. 1,5	
Laur	ea magistrale e/o specialistica(non cumulabile con la laurea triennale)	p. 2,5	
Dotte	orato di Ricerca	p. 1,5	
Mast	ter universitari di I e II livello (sino ad un massimo di punti 2)	* ,	
-	Annuale	p. 0,5	
-	Biennale	p. 1,0	
Cors	i di perfezionamento annuali	p. 0,5	C
Cors	i di perfezionamento di durata inferiore a un anno	p. 0,25	
Cors	i di Specializzazione universitari	0,5 (per anno)	
Abili	itazioni professionali per insegnamento o per iscrizione ad Albi	p. 1	
Altre	e abilitazioni	p. 0,25	
-	orofessionali saranno valutati, ove previsto, coerentemente con le attività dicazioni		
_	oli/abstract		
	ità di docenzap. 0,10		,
	ioni a convegni		
	ubblicazioni dovranno essere depositate secondo la normativa vigente.	ле ино а р. 0,50.	'
Le pi	abblicazioni dovianno essere depositate secondo la normativa vigente.		

ART. 6 – RISORSE FINANZIARIE

Le parti prendono atto che le risorse destinate dal presente Accordo al finanziamento della PEO non sono effettivamente utilizzabili, ai sensi dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" che recita "per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".

Le parti prendono atto, altresì, che le risorse in questione sono rese indisponibili fino al 31/12/2014, senza possibilità di recupero, e non possono essere utilizzate per altre finalità del trattamento economico accessorio alla luce di quanto precisato dal MEF con circolare n. 12/2011 e di quanto statuito dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 122 del 04/09/2013, che ha prorogato fino al 31/12/2014 le disposizioni recate dal citato art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010.

Ipotesi di contratto PEO (02-7-2

Mp

K A

Mos

A

I Mer



La progressione economica all'interno della categoria si realizza nel numero consentito dalla disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal CCNL [art. 87, comma 1, lett. d) ed e) - art. 88, comma 2, lett. a) CCNL 2006/2009].

Le risorse destinate al finanziamento della progressione orizzontale per l'anno 2011, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 87, comma 1, lett. d) ed e) ed 88, comma 2, lett. a) CCNL 2006/2009, sono pari a € 138.055,54, da utilizzare per la copertura della spesa prevista fino alla data del 31/12/2011.

Nell'ambito della predetta quota finanziaria le risorse vengono destinate in proporzione al numero di aspiranti per ciascuna categoria di riferimento (B, C, D, EP) ed area di appartenenza (per il solo personale appartenente alle categorie B, C e D), calcolate sul totale degli aventi diritto.

Le somme che eventualmente dovessero residuare all'interno di ciascuna area professionale dopo aver effettuato gli inquadramenti saranno assegnate all'area che presenta il maggior resto all'interno di ciascuna categoria per l'eventuale scorrimento della relativa graduatoria. Gli eventuali ulteriori resti di ogni categoria, sono assegnati alla categoria che presenta il maggior resto per l'eventuale scorrimento della graduatoria corrispondente all'area che rappresenta il maggior resto.

All'esito del procedimento selettivo, le eventuali economie, che residuano dopo le due fasi di riassegnazione dei resti prima descritte, verranno destinate al "Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale" dell'esercizio finanziario successivo, fatta salva la specifica finalizzazione già definita, ai sensi dell'art. 88, comma 5, del CCNL 16/10/2008.

La somma destinata al finanziamento della PEO di ogni anno sarà portata in detrazione dal "Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale" secondo le disposizioni di legge.

ART. 7 - GRADUATORIE

La Commissione di cui all'art. 4 valuterà l'arricchimento professionale ed i titoli professionali e culturali e formulerà una graduatoria tra tutti i partecipanti alla selezione. Sarà predisposta una graduatoria per ciascuna categoria (B, C, D, EP) ed area di appartenenza (per il solo personalè, appartenente alle categorie B, C e D), in base al punteggio conseguito da ogni candidato.

In caso di parità in graduatoria, per il passaggio alla posizione economica superiore, costituirà titolo. preferenziale, in ordine di enunciazione: anzianità nella posizione economica, anzianità di servizio è maggiore età anagrafica del dipendente.

Gli atti della valutazione, approvati dal Direttore Generale, saranno oggetto di pubblicazione. Avverso gli stessi è consentito proporre ricorso, entro i successivi 30 giorni lavorativi, all'organo designato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 81 del CCNL del 16/10/2008 (ex art. 58 del CCNL 09/08/2000).

Ipotesi di contratto PEO (02-7-2014)

Amministrazione Situazione al 15/07/14 Vincolo 2014 12326 Esercizio 2014

Descrizione: NOTA PROT. N. 61149 DEL 15/7/2014 - PROGRESSIONI

ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2011

UPB: RIRU.RIRU1.FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (FONDO UNICO DI

AMMINISTRAZIONE)

Amministrazione Centrale

Bilancio: Articolo 10209013 (Fondo unico per il trattamento accessorio personale

tecnico-amministrativo a tempo indeterminato)

1. Importo originale	€ 138.055,54
2. Variazioni Esercizi Prec.	€ 0,00
3. Variazioni Esercizio Corr.	€ 0,00
4. Importo comprensivo delle variazioni (1 + 2 + 3)	€ 138.055,54
6. Totale movimenti (Impegno) eserc. precedenti	€ 0,00
7. Totale movimenti (Impegno) eserc. corrente	€ 0,00
8. Totale variazioni (Impegno) eserc. precedenti	€ 0,00
9. Totale variazioni (Impegno) eserc. corrente	€ 0,00
10. Importo Disponibile (4 - 6 - 7 - 8 - 9)	€ 138.055,54
6. Totale movimenti (Liquidazione) eserc. precedenti	€ 0,00
7. Totale movimenti (Liquidazione) eserc. corrente	€ 0,00
8. Totale variazioni (Liquidazione) eserc. precedenti	€ 0,00
9. Totale variazioni (Liquidazione) eserc. corrente	€ 0,00
10. Importo Disponibile (4 - 6 - 7 - 8 - 9)	€ 138.055,54